

IL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

SCUOLA SUPERIORE
DELLA
MAGISTRATURA

STRUTTURA
TERRITORIALE DI
FORMAZIONE
DECENTRATA DEL
DISTRETTO DI
MILANO

30 MAGGIO 2025



DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

Con l'espressione diritto penale dell'economia si individua quel ramo del diritto penale involgente un'ampia serie di fattispecie criminosi connotate in ragione della relativa oggettività giuridica che, sia pur diversamente configurata in ragione della specificità di ognuna e del proprio collocarsi sistematico in funzione degli ambiti (societario, finanziario, fallimentare, tributario) cui afferisce, si caratterizza per individuare nell'aggettivazione che la qualifica, ad un tempo, l'oggetto della tutela e il luogo di manifestazione dei relativi fenomeni criminosi.

ORIGINARIO IMPIANTO CODICISTICO: reati contro l'economia pubblica disciplinati nel titolo VIII del Libro II del codice penale.

Ad esso si affiancarono due importanti corpi normativi, volti a disciplinare, rispettivamente, nell'ambito del diritto dell'impresa:

- i reati societari, che trovarono collocazione nel codice civile (Libro V, Titolo XI, artt. 2621 e ss. c.c.)
- i reati fallimentari, che trovarono collocazione nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 216 e ss. L.F, nell'attualità artt. 322 e ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

La successiva evoluzione normativa ha trovato espressione, oltre che attraverso gli interventi di criminalizzazione, mediante il rafforzamento degli strumenti volti alla ablazione del profitto del reato, il superamento del tradizionale principio *societas delinquere non potest*, l'espansione del catalogo dei delitti presupposto nel corpo del D. Lgs. 231/2001.

I reati fallimentari, societari e tributari

Preliminarmente, una questione comune: la posizione dell'amministratore di fatto

I reati fallimentari, societari e tributari sono, richiamando una nozione di parte generale del diritto penale, generalmente, **reati propri**: la soggettività attiva è infatti normativamente ancorata e vincolata alla titolarità della qualifica soggettiva imposta dalle relative norme incriminatrici.

DISSOCIAZIONE SOGGETTIVA tra titolarità della carica ed effettivo esercizio dei poteri gestori: secondo l'uniforme indirizzo esegetico della Suprema Corte di Cassazione la soggettività attiva dei reati propri dell'amministratore non risulta circoscritta alla sola ipotesi di investitura formale nella carica, con correlativa iscrizione di essa nel Registro delle Imprese, ma si estende ai gerenti di fatto della amministrazione dell'ente.

L'ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO

La posizione dell'amministratore di fatto va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che regolano l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto: la disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "*intraneus*" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (quali rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti), in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (cfr. *ex multis*: Cass. Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254, da ultimo richiamata da Cass. Sez. 5, Sentenza n. [2514](#) del 04/12/2023, Rv. 285881).

L'ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO

Due ipotesi peculiari: società veicolo per la commissione di illeciti; società abbandonate al dissesto.

I principi e criteri volti alla individuazione della posizione dell'amministratore di fatto trovano nella giurisprudenza di legittimità diversa modulazione nell'ipotesi in cui l'organismo societario operi quale mero veicolo per il compimento di condotte illecite: in tali casi la valutazione della posizione dell'amministratore di fatto non può infatti ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile che declina lo *status* di amministratore, anche di fatto, nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antiggiuridici che possono contaminare il ruolo svolto e che finiscono con il definirlo ulteriormente attraverso la sua devianza illecita. In tali contesti le stesse condotte criminose assurgono ad indice della gerenza di fatto dell'ente, siccome espressive del pieno potere dispositivo e decisionale cui si correlano (cfr. *ex multis*: Cass. Sez. V, Sentenza n. [7824](#) del 30/11/2022, Rv. 284223).

Nell'ipotesi di società abbandonata al dissesto la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di "dominus" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un punto di vista giuridico, solo formalmente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8568 del 12/12/2024, Rv. 287738).

I reati fallimentari

Corpo normativo di riferimento: D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*” emanato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 – disposizioni penali Capo I, artt. 322 e ss. C.c.i.i. in rapporto di piena continuità normativa con le fattispecie delittuose già disciplinate agli artt. 216 e ss. L.F. (R.D. 267 del 1942).

Soggetto attivo: in termini generali la bancarotta è un reato proprio che può essere commesso solo dall’imprenditore assoggettabile a fallimento e da soggetti ad esso equiparati. In questo contesto i soggetti attivi del reato proprio sono individuati:

- nell’imprenditore individuale e nei soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s.;
- negli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori di società fallita e negli institori (227 L.F.). La nozione di imprenditore commerciale è quella posta dall’art. 2082 c.c. che lo individua in colui che svolge professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

I reati fallimentari

La dichiarazione di fallimento (a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza la dichiarazione di liquidazione giudiziale): sindacabilità del giudice penale e natura (elemento costitutivo del reato o condizione di procedibilità)

Le Sezioni Unite hanno chiarito come il giudice penale, investito del giudizio in ordine ad una fattispecie di bancarotta, non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento neppure sotto il profilo dei presupposti soggettivi di fallibilità dell'imprenditore né sotto il profilo oggettivo dello stato di insolvenza, dovendo limitarsi a prenderne atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. [19601](#) del 28/02/2008, *Niccoli*, Rv. 239398).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale la condotta del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della condotta stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come un evento ontologicamente esterno e successivo alla condotta dell'agente (cfr. Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016) rv. 266804, *Passarelli*).

I reati fallimentari

I reati di bancarotta di cui all'art. 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 322 Codice della Crisi e dell'Insolvenza (art. 216 L.F.): trattasi di disposizione a più norme che tipizza distinte ed eterogenee ipotesi di reato:

- 1. la bancarotta fraudolenta patrimoniale;**
- 2. la bancarotta fraudolenta documentale;**
- 3. la bancarotta preferenziale**

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha espressamente statuito come tra l'art. 216 legge fall. e l'art. 322 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) sussista piena continuità normativa, stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen (in tal senso: Sez. 5, Sentenza n. 33810 del 26/05/2023, Rizzo, Rv. 285107).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale

Condotta: La norma incrimina la condotta dell'imprenditore che ha *distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti*.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell'ermeneusi della norma, hanno evidenziato come la fattispecie di bancarotta sia posta a tutela dell'integrità del patrimonio della società in decozione, nella sua peculiare funzione di garanzia dei creditori (Sez. U, n. 24468 del 26/2/2009, Rizzoli e Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804, entrambe in parte motiva).

È un reato di **pericolo concreto**. La sussistenza di esso deve essere indagata mediante una valutazione *ex ante*, ancorché al momento della declaratoria dello stato di insolvenza ed in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (intesa quale prossimità, contiguità, vicinanza al dissesto: cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, *Fiume*, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, *Lapis*, Rv. 273073) tenuto conto della qualità oggettiva della distrazione, che può rilevare ancorché realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche può affermarsi che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a **creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie**, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale

Elemento psicologico: consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Cass., Sezioni Unite, Passarelli, Rv.266805; *ex multis*, in precedenza: Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv.261348).

Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr., *ex multis*: Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683, Cass. Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, *Bonaldo*).

Unità o pluralità di reati: una disposizione a più norme; una norma a più fattispecie

Reato a condotta eventuale plurima: laddove sussistano condotte distinte, non contigue, aventi ad oggetto beni diversi sarà configurabile pluralità di reati (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza 27 gennaio 2011, n. 21039, *Loy*).

La bancarotta fraudolenta documentale

Art. 322, c. 1, lett. b) del Codice della Crisi e dell'Insolvenza prevede *“è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che: (...) b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”*.

Vi è piena continuità normativa con la precedente disposizione di cui all'art. 216, c. 1, n. 2) L.F. (Sez. 5, Sentenza n. 33810 del 26/05/2023 Ud. (dep. 01/08/2023) Rv. 285107).

La bancarotta fraudolenta documentale

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (cfr. *ex multis*: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875).

La norma, che tipizza più condotte alternative plurime, è sorretta, quanto al relativo coefficiente psicologico, dal **dolo specifico** quanto alle condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione (cui è dalla giurisprudenza equiparata quella di omessa consegna agli organi della procedura concorsuale dell'impianto contabile dell'organismo societario) consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori e dal **dolo generico** quanto alla condotta di tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e la movimentazione degli affari.

La bancarotta preferenziale

La bancarotta preferenziale

Art. 233, c. 3, Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 216, c. 3, L.F.): *è punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.*

Vi è piena continuità normativa con la disciplina già contenuta nell'art. 216, c. 3 L.F.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria, in relazione al relativo elemento oggettivo, la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, in relazione al coefficiente psicologico, il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri; infatti, la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfacimento dei creditori.

La bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e la bancarotta fraudolenta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose

L'art. 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dopo avere esteso lautoria dei delitti di bancarotta fraudolenta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo, dispone, al secondo comma, *“si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:*

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società”.

La norma è in rapporto di piena continuità normativa con la precedente disposizione di cui all'art. 223, c. 2, nn. 1 e 2 L.F.

La bancarotta fraudolenta impropria da reato societario

ELEMENTI STRUTTURALI:

Commissione di uno dei reati societari richiamati ed il correlarsi causale di essa allo stato di dissesto dell'organismo societario.

Il relativo paradigma punitivo è configurato come reato di evento doloso, nel quale la condotta consiste nella realizzazione di taluna delle fattispecie contemplate dagli artt. 2621 e ss. del codice civile e l'evento è costituito dal dissesto dell'organismo societario, che la prima deve avere cagionato o concorso a cagionare quantomeno in termini di aggravamento di un dissesto già in atto (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254).

In relazione al coefficiente psicologico del reato i Giudici di Legittimità hanno precisato come il dolo, richieda *“una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico”* (Cass. Sez. V, Sentenza n. 50489 del 16.05.2018, Rv. 274449).

La bancarotta fraudolenta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose

La previsione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – che riproduce, con eguale tenore letterale, quello già contenuto nel numero 2) del secondo comma dell'art. 223 L.F. – disciplina l'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose.

Essa contempla due fattispecie, accomunate, dal punto di vista oggettivo, dalla correlazione causale alla determinazione del dissesto dell'organismo societario:

- la causazione dolosa del fallimento, sussistente quando esso sia voluto dall'agente in conseguenza della propria condotta, non tipizzata dalla norma e, perciò, a forma libera;
- la causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, vale a dire in presenza di qualsiasi comportamento che implichi abuso dei poteri o violazione dei doveri riconnessi alla carica sociale che determini un pregiudizio agli interessi dell'organismo societario, dei creditori e dei terzi interessati.

La bancarotta fraudolenta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose: la bancarotta fiscale

Le “*operazioni dolose*” rilevanti possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo, potendo esse anche consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la stabilità economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 12426 del 29 novembre 2013, Rv. 259997).

La configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose è stata affermata, in ipotesi di mancato versamento dei contributi previdenziali o tributarie con carattere di sistematicità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 17/03/2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997) che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società.

La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l’“autofinanziamento” operato attraverso il mancato pagamento dei tributi e delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo - e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento - senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, causativi della crescita esponenziale del debito e, dunque, dello stato di dissesto (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014, *Prandini*, Rv. 261684).



La bancarotta fraudolenta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose: la bancarotta fiscale

L'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria ex art. 223, c. 2, n. 2, L.F., si sostanzia, secondo la giurisprudenza dominante, in una *“eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale”* in relazione alla quale *“esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'“operazione”, a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa, non essendo di contro necessarie la rappresentazione e volizione dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-4-5; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510, in motivazione; di recente, sulla natura preterintenzionale del reato, vedi anche Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207).*

Pene accessorie e continuazione fallimentare

Pene accessorie (art. 322, c. 4, C.c.i.i., art. 216, u.c., L.F.)

Con disposizione innovativa rispetto alla previgente previsione di cui all'art. 216, u.c., L.F. il comma 4 dell'art. 322 del Codice, alla luce della recente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, quarto comma, della legge fallimentare (sentenza n. 222 del 2018) statuisce che *«Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa **fino** a dieci anni»*.

Continuazione fallimentare (art. 326, c. 2, n. 1, C.c.i.i. e art. 219, c. 2, n. 1 L.F.)

Alla commissione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L. Fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e conseguentemente, ove si affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un autonomo fatto di reato di bancarotta, in continuazione con altri fatti della stessa specie per cui lo stesso imputato era stato condannato in precedenza, se sia stata ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 L. Fall. e qualunque attenuante, ivi comprese le attenuanti generiche (Cass. Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, *Loy*, Rv. 249665).

I reati tributari

I reati tributari trovano collocazione sistematica nel D. Lgs. 74/2000, recante “*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205*”, strutturato in cinque titoli:

Titolo I – definizioni (art. 1);

Titolo II- delitti (artt. 2-11);

Titolo III – disposizioni comuni (artt. 12-18 *bis*);

Titolo IV – rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimenti (artt. 19-21 *ter*);

Titolo V – disposizioni di coordinamento e finali (artt. 22-25).

Le fattispecie penal-tributarie risultano ruotare intorno al polo dei **delitti in materia di dichiarazione** (disciplinati al capo I, del titolo II, del D. Lgs. 74/2000 artt. 2-5) e quelli **in materia di documenti e pagamento di imposte** (disciplinati al capo II, del titolo II, del D. Lgs. 74/2000, artt. 8-11).

I reati tributari

Ultimi interventi riformatori, successivi alla novella del 2015:

L. 19.12.2019, n. 157, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", in vigore dal 24.12.2019, con il quale è stato attuato un generale inasprimento della disciplina sanzionatoria espresso nell'innalzamento delle cornici edittali (negli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10), nell'estensione della confisca cd. allargata ex art. 240 bis c.p. ad ipotesi specifiche (art. 12-ter), nella inclusione delle fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater, 11 nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*quinqüiesdecies*).

Art. 23 D.L. 30.3.2023, n. 34 “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D. Lgs. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. (...)”.

D. Lgs. 14.6.2024, n. 87, recante “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”.

I reati tributari

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

I reati tributari

In termini complementari l'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 punisce la emissione di fatture per operazioni inesistenti. La norma si connota, al pari dell'art. 2 D. Lgs. 74/2000, per il dolo specifico di evasione, costituisce reato di mera condotta a forma vincolata, consistente nella emissione o del rilascio della fattura per operazioni inesistenti, presupponenti, dunque, un'uscita del documento fiscale mendace dalla sfera di colui che lo ha creato. Il reato è privo di soglia.

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

La nozione di fattura per operazioni inesistenti è quella fornita dall'art. 1, lett. a) del D. Lgs. 74/2000: “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

I reati tributari

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

L'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce – al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 - con la pena della reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi purché ricorrano congiuntamente le seguenti soglie di punibilità:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I reati tributari

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

I commi secondo e terzo stabiliscono, rispettivamente, che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili o sono di tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (secondo comma) e che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie si connota per il dolo specifico di evasione, l'oggetto materiale della condotta (la dichiarazione) e il contenuto della dichiarazione (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi).

Le modalità esecutive sono due, alternative fra loro: (i) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; (li) avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La cd. sottofatturazione non costituisce, per legge, "mezzo fraudolento" penalmente rilevante ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000.

I reati tributari

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

La norma, in ragione della espressa clausola di sussidiarietà con la quale ne è premessa la disciplina, ha carattere residuale rispetto alle precedenti ipotesi di dichiarazione fraudolenta ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000; essa punisce il falso ideologico che ricada – costituendone, perciò, l'oggetto materiale – sulla dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e sulla dichiarazione annuale Iva.

Trattasi di reato istantaneo, commissivo, di mera condotta, che si realizza mediante la falsa rappresentazione di elementi attivi di reddito in misura inferiore a quella reale, sia omettendo di dichiararli, o di dichiararli nella loro effettiva consistenza, rappresentandoli per un ammontare inferiore anche mediante la esposizione di elementi passivi inesistenti, incidendo così sulla determinazione della base imponibile. La soglia di punibilità è complessa, siccome declinata sia in relazione alla entità dell'evasione realizzata che deve essere superiore ad euro 100.000 sia in relazione all'entità del complesso degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante la indicazione di elementi passivi inesistenti, che deve essere superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a due milioni di euro.

Il dolo è quello specifico di evasione.

I reati tributari

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Trattasi di reato omissivo proprio. La condotta omissiva investe una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Il reato, proprio, avente natura istantanea, si consuma allo spirare del novantesimo giorno successivo dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Il dolo è quello specifico di evasione.

I reati tributari

Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La norma sanziona la condotta di occultamento-sottrazione dei libri e delle scritture contabili posta in essere in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Trattasi di un reato comune che può essere commesso non soltanto dai soggetti passivi dell'obbligo di imposizione fiscale. Il reato è strutturato come reato di pericolo concreto in quanto non è richiesto che la condotta impedisca effettivamente la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, ma che sia idonea, ad una valutazione ex ante, a precluderla.

Le condotte tipizzate dalla norma sono quelle di occultamento, che si concreta nel nascondimento delle scritture, rendendo esse materialmente indisponibili; la distruzione si concreta nella loro materiale eliminazione. Nel primo caso il reato si configura come permanente; nella seconda come reato istantaneo.

I reati tributari

Art. 10 *bis* (omesso versamento di ritenute certificate) e 10 *ter* (omesso versamento IVA)

I reati di cui agli artt. 10 *bis* e 10 *ter* del D. Lgs. 74/2000 hanno costituito oggetto di rilevanti modifiche ad opera del D. Lgs. 14.6.2024, n. 87: non è più punito l'omesso versamento *ex se* ma solo l'omesso versamento (per un ammontare-soglia di euro 150.000 quanto all'art. 10 *bis* e di euro 250.000 quanto all'art. 10 *ter*) che si correli al non essersi il contribuente avvalso dell'istituto della rateazione entro la data di consumazione del reato.

Il *tempus commissi delicti*: è postposto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta o a fini IVA (prima, entro «la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta» per l'art. 10-*bis* ed entro «il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo» per l'art. 10-*ter*). La soglia di punibilità è diversamente modulata: qualora il contribuente decada dal beneficio della rateazione, la rilevanza penale del fatto sussiste solo se l'ammontare del debito residuo è superiore a € 50.000 (10-*bis*) o € 75.000 (10-*ter*).

I reati tributari

Art. 10 bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10 ter (omesso versamento IVA)

Il D.lgs. 87/2024 ha aggiunto il c. 3-bis dell'art. 13, introducendo una causa di non punibilità specifica per i reati di omesso versamento, prevedendo:

3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

Per la nozione di «crisi» occorre avere riguardo all'art. 2, c. 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza volto a prevedere come esso si sostanzi nello «*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*»

I reati tributari

Art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione)

Il D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha introdotto una distinzione normativa tra crediti non spettanti e crediti inesistenti (art. 10-*quater*), prevenendo:

- per "*crediti inesistenti*" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
- per "*crediti non spettanti*" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza”
- *La punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.*

I reati tributari

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

A chiusura del sistema sanzionatorio penal tributario di cui al D. Lgs. 74/2000 il legislatore, a tutela del bene giuridico della fruttuosità dell'azione di riscossione erariale, incrimina la condotta, sorretta dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, di alienazione simulata o di compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il reato è aggravato qualora l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma della disposizione sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta, sorretta dal dolo specifico di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori, di indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transizione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. La pena è aggravata se l'ammontare è superiore ad euro 200.000,00.

I reati tributari

Cause di non punibilità – pagamento del debito tributario: art. 13 D. Lgs. 74/2000

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa.

Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

I reati tributari

Le ulteriori ipotesi di non punibilità

Il legislatore della riforma, portata con il richiamato D. Lgs. 87/2024, ha esteso la previsione di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10 *bis* e 10 *ter* D. Lgs. 74/2000, tipizzandone un'ulteriore, disciplinata al comma 3 *bis* dell'art. 13 del D. Lgs. 74/2000, facente perno sulla situazione di crisi di liquidità dell'impresa – la cui rilevanza ai fini di scriminare le condotte delittuose di cui agli artt. 10 *bis* e *ter* D. Lgs. 74/2000 era riconosciuta dalla precedente elaborazione giurisprudenziale in termini assai rigorosi e solo allorquando essa presentasse connotati tali (quali il carattere improvviso e subitaneo di insorgenza, la non imputabilità e la non fronteggiabilità neppure con il ricorso a risorse personali) della forza maggiore alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 45 c.p. (cfr. *ex multis*: Cass., Sez. III Penale, Sentenza n. 5905/14 del 9 ottobre 2013; Cass. Sezione III Penale, sentenza n. 15416 dell' 8 gennaio 2014; Cass., Sezione III Penale, sentenza n. 5467 del 5 dicembre 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. [43599](#) del 09/09/2015, Rv. 265262; Cass. Sez. III, Sentenza n. 8352 del 24 giugno 2014, Rv. 263128) – ed è intervenuto in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. con il comma 4-*bis* della medesima disposizione ove ne ha tipizzato gli indici valutativi “prevalenti” della relativa sussistenza.

I reati tributari

Confisca – art. 12 D. Lgs. 74/2000 (così come novellato, al comma secondo, dal D. Lgs. 87/2024)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

I reati tributari

Il profitto confiscabile:

Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: *“in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il **risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente**, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente”* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. [42195](#) del 21/09/2023 Ud. (dep. 17/10/2023) Rv. 285226).

I reati tributari

Confisca del denaro: confisca diretta o confisca per equivalente?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 13783/25, ud. 26 settembre 2024, dep. 8 aprile 2025, hanno affermato il seguente principio: *“la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e degli atti acquisiti”*.

I reati societari

Le disposizioni penali in materia di società commerciali sono sistematicamente collocate nel Titolo XI del libro V del Codice Civile, così strutturato:

capo I delle falsità (artt. 2621-2625 c.c.);

capo II illeciti commessi dagli amministratori (artt. 2626- 2629);

capo III illeciti commessi mediante omissione (artt. 2629 bis-2631)

capo IV degli altri illeciti e delle circostanze attenuanti (artt. 2632-2642 c.c.).

I reati societari

L'art. 2621 c.c. rubricato *false comunicazioni sociali*, così dispone: *fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I reati societari

L'art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali

Il bene giuridico tutelato è quello della veritiera e corretta esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio conseguito.

Il paradigma punitivo tipizza due modalità della condotta: la **esposizione di fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero o la **omissione** della indicazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge investenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

È richiesta la concreta idoneità della condotta a **indurre altri in errore**.

L'attuale formulazione della norma è quella derivante dalla novella normativa di cui alla Legge 27 maggio 2015, n. 69, che, in particolare, in relazione alla previgente formulazione risultante dalla riforma del 2002 (D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61), ha peraltro eliso l'inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” che seguita la tipizzazione della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o la omissione di fatti materiali la cui comunicazione sia imposta dalla legge, cui ha aggiunto l'aggettivo “*rilevanti*”.

I reati societari

Art. 2621 c.c. *false comunicazioni sociali*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno espressamente statuito che il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., pur nell'attuale testo modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, permanga ad essere configurabile, come nella vigenza della precedente formulazione normativa ed escludendosi alcun effetto parzialmente abrogativo della fattispecie derivante dalla elisione dell'inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” e dall'aggiunta dell'aggettivo “*rilevanti*” al sintagma “*fatti materiali*”, **anche in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, laddove l'agente se ne discosti consapevolmente e senza fornire un'adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni** (cfr. Cass., Sezioni Unite, Sentenza, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803).

I reati societari

La tutela del capitale sociale

Nell'ambito del capo secondo del titolo XI del libro V del codice civile sono disciplinati una serie di reati volti alla tutela del patrimonio sociale: artt. **2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti)**, **2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve)**; art. **2628 (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)**. Ulteriore disposizione volta alla tutela del capitale sociale è contenuta nel successivo capo, all'art. **2632 (formazione fittizia di capitale)**.

L'art. **2626 c.c. (indebita restituzione di finanziamenti: *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*)**: concerne tutte le ipotesi di riduzione del capitale sociale in assenza di delibera assembleare o in presenza di una delibera assembleare nulla o affetta da inesistenza giuridica; è reato di danno, che esige, ai fini della relativa integrazione, la realizzazione della concreta lesione all'integrità del capitale sociale. La norma tipizza due modalità della condotta: “la restituzione dei conferimenti ai soci”, “la liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti”, l'una determina uno svuotamento del capitale sociale già versato, l'altra ne impedisce la costituzione.

I reati societari

La tutela del capitale sociale

L'art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve: *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato): è ipotesi contravvenzionale, anch'essa destinata a tutelare la integralità del capitale sociale reale e delle riserve. Il reato è strutturato secondo il paradigma tipico del reato di mera condotta a forma vincolata che si realizza nella **ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva legale o di riserve non distribuibili**. Pur trattandosi di contravvenzione la Relazione Governativa al D. Lgs. 22 aprile 2011, che ne ha novellato nell'attuale il relativo contenuto precettivo, la descrive quale fattispecie contravvenzionale *strutturalmente dolosa*.

I reati societari

La tutela del capitale sociale

L'art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante): *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto*): tutela la effettività, in sede di costituzione e la integrità, nel corso della vita dell'organismo societario, del capitale sociale e delle riserve non disponibili.

Trattasi di reato di danno, proprio dell'amministratore; la condotta è vincolata e tipizzata secondo due modalità di realizzazione: **l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote**. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

I reati societari

La tutela del capitale sociale

L'art. 2632 c.c. (formazione fittizia di capitale: *gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*): tutela la effettività ed integralità del capitale sociale.

Il paradigma punitivo ricalca la struttura del reato di mera condotta, a forma vincolata, di danno, tipizzando tre condotte alternative:

- l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. L'evento di danno è la formazione o l'aumento fittizio del capitale. L'elemento psicologico del reato è il dolo generico.

I reati societari

Art. 2634 c.c. infedeltà patrimoniale

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Integrano pertanto il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. gli atti dispositivi posti in essere dall'agente in conflitto d'interessi con la società e idonei a cagionare un danno per quest'ultima (Cass. Sez. 6, Sentenza n [50795](#) del 26/11/2019, Rv. 277728).

I reati societari

L'art. **2635 c.c. corruzione tra privati** (*«salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni (...)»*).

L'attuale formulazione della norma è frutto delle modifiche da ultimo apportate con D. Lgs. 38/17 e con legge 9 gennaio 2019, n. 3; la prima novella ha in particolare eliso, rispetto alla precedente formulazione, il riferimento, nell'ambito degli elementi strutturali della fattispecie, del “documento della società”, conseguendone la anticipazione del momento consumativo del reato al raggiungimento dell'accordo corruttivo.

Trattasi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, imponendo la relativa struttura il concorso di almeno due soggetti, di cui quantomeno uno dotato della necessaria qualifica soggettiva.

Il coefficiente psicologico del reato consiste nel dolo generico.

La procedibilità d'ufficio, estesa alla fattispecie in esame dalla novella di cui alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, riverbera l'interesse statuale verso il fenomeno corruttivo negli enti privati.

La tutela del corretto andamento del mercato: l'aggitaggio, art. 2637 c.c.

La norma incrimina la condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere **operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, prevedendone la punizione con la pena della reclusione da uno a cinque anni.**

Bene giuridico tutelato è il corretto funzionamento del mercato mobiliare, quanto all'aggitaggio su strumenti finanziari non quotati e, dunque, la corretta formazione del prezzo di essi secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato; nell'aggitaggio bancario il bene giuridico tutelato è il regolare funzionamento del mercato del credito.

Trattasi, sia nell'ipotesi di aggitaggio su strumenti finanziari non quotati, sia nell'ipotesi di aggitaggio bancario, di reato comune, di pericolo concreto; la condotta, nella prima ipotesi, è a forma vincolata prevedendo la norma due modalità alternative: **la diffusione di notizie false (aggitaggio informativo) e la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici (aggitaggio manipolativo).** Il coefficiente psicologico è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici unitamente alla consapevolezza della idoneità di esse a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

Insider trading (art. 184 TUF)

Art. 184 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF - *abuso o comunicazione illecita di operazioni privilegiate raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.*

Il bene giuridico tutelato è quello della trasparenza del mercato finanziario per permettere a tutti gli investitori di disporre contemporaneamente e tempestivamente degli elementi necessari per operare scelte consapevoli, presupposto essenziale per un corretto funzionamento del mercato finanziario; oggetto di tutela è dunque anche il pubblico risparmio.

Trattasi, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma, nonostante l'uso del pronome “chiunque”, di reato proprio, potendo esserne soggetto attivo, chi è:

- membro di organo di amministrazione, direzione, controllo in seno alla società emittente;
- partecipe al capitale dell'emittente
- esercente un'attività lavorativa, una professione o una funzione, anche pubblica o un ufficio;
- autore di un'attività delittuosa tramite la quale è stato possibile carpire le notizie privilegiate (es. art. 615 bis c.p.- captazione di notizia, ottenuta con interferenza illecita nell'altrui vita privata-; 615 ter c.p. - accesso abusivo a sistemi informatici -; 624 c.p. – furto -; art. 616 c.p. - rivelazione di segreti);

e “*in ragione*” o “*a motivo*” di tale qualità o condotta è in possesso della informazione privilegiata.

Elemento oggettivo: presupposto: possesso di una **precisa** informazione privilegiata, **non pubblica**, su emittenti di strumenti finanziari o su strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (valutazione prognostica).

Insider trading (art. 184 TUF)

Condotte tipizzate dalla norma:

- a) **acquista**, vende o compie **altre operazioni**, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari **utilizzando** le informazioni medesime: si richiede che le operazioni siano realizzate avvalendosi della inf. privilegiata (collegamento strumentale)
- b) **comunica** tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio: è punita la trasmissione (con qualunque mezzo) a terzi della informazione e si richiede la percezione della stessa;
- c) **raccomanda** o **induce** altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a): è punita una condotta di istigazione o determinazione.

La rilevanza penale della condotta è stata estesa anche al cd. **insider secondario**, cioè del percettore (consapevole della provenienza ingiustificabile) della notizia privilegiata che a sua volta la utilizza (c.d. utilizzazione secondaria).

Elemento soggettivo è il dolo generico avente ad oggetto tutti gli elementi di fattispecie: possesso della notizia; suo carattere privilegiato e sua potenzialità modificativa, in termini sensibili, del prezzo dello strumento finanziario; condotta.

Manipolazione di mercato (art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Trattasi di reato comune, di pericolo concreto, in cui il fatto punibile può articolarsi nelle condotte tipizzate dalla norma:

- diffusione di notizie false;
- compimento di operazioni simulate o altri artifici

laddove concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I giudici di legittimità hanno precisato come il reato di manipolazione di mercato, previsto dall'art. 185 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, abbia natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. [45347](#) del 06/05/2015, Rv. 265397).

Riciclaggio art. 648 bis c.p.

La fattispecie incriminatrice, nella sua attuale formulazione, costituisce oggetto delle modifiche normative introdotte per effetto del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva UE del 23 ottobre 2018, n. 1673 sulla *Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale* che hanno condotto ad un ampliamento delle condotte illecite rilevanti, includendo nel novero dei reati presupposto qualsiasi reato, anche qualora trattasi di ipotesi colpose o contravvenzionali.

L'oggetto materiale è il denaro, beni o altra utilità proveniente da reato; la condotta è tipizzata nella sostituzione o nel trasferimento o il compimento di operazioni tali da ostacolare la identificazione della relativa provenienza.

In ordine all'accertamento del reato presupposto la giurisprudenza registra non univoci arresti giurisprudenziali, registrandosi a fronte di plurime pronunce volte a statuire come non si richieda l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), altre di diverso segno secondo le quali ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n.6584 del 15/12/2021, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020; in una recente pronuncia in tema di sequestro: Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. [28587](#) del 03/07/2024, Rv. 286727).

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita: art. 648 ter c.p.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43781 del 09/10/2024, Rv. 287270).

Osservano infatti i Giudici di Legittimità come l'art. 648-ter cod. pen. sanzioni la mera condotta di colui che «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto», senza che sia in alcun modo richiesta la idoneità della condotta all'occultamento della provenienza illecita dei beni.

Autoriciclaggio art. 648 ter.1 c.p.

Il delitto di autoriciclaggio è stato introdotto dal legislatore con l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, sanzionando l'impiego, la sostituzione e il trasferimento del profitto del soggetto che ha commesso il delitto presupposto.

Per impiego si fa riferimento alla re-immissione del provento del reato presupposto nel circuito economico leale; il trasferimento ne implica la traslazione della proprietà o comunque della disponibilità; la sostituzione rimanda ad operazioni economiche di acquisto di beni, attività o cambi valute.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in plurime pronunce, espressive di un univoco indirizzo esegetico, ha statuito come, nell'ambito della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p., l'idoneità decettiva della condotta dissimulativa debba essere valutata *ex ante*, sulla scorta degli elementi fattuali sussistenti allorquando essa fu posta in essere e che ne disvelino la capacità di ostacolare la identificazione della relativa provenienza delittuosa, mentre il successivo accertamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti, anche grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere determini alcuna inidoneità dell'azione (cfr. *ex multis*: Cass., Sez. II, Sentenza n. 16059 del 18 dicembre 2019, Rv. 279407).

Usura art. 644 c.p.

La struttura della condotta usuraria è incentrata sulla pattuizione contrattuale o sulla effettiva e materiale corresponsione di interessi a condizioni usurarie.

In particolare l'art. 644 c.p. tipizza due condotte: il “farsi dare” e il “farsi promettere” interessi usurari.

Il reato si perfeziona già con la accettazione della obbligazione usuraia, ma ove ne intervenga anche la dazione e, dunque, la esecuzione della promessa da parte dell'usurato, il momento perfezionativo si identifica con essa.

La giurisprudenza precisa infatti come il delitto di usura si atteggi a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione (Sez. 2, Sentenza n. [37693](#) del 04/06/2014, (15/09/2014) Rv. 260782).

Osservano al riguardo i giudici di legittimità che nel reato di usura la riscossione effettiva degli interessi maggiorati non costituisce un *posi factum* penalmente irrilevante rispetto alla stipulazione dell'accordo usurario, ma coincide con la consumazione del delitto il quale si atteggia, in tal caso, a delitto a consumazione prolungata, perdurando sino a che non cessano le dazioni degli interessi (Cass. sez. 2, 22.5.2002 n. 419); ciò in quanto la dazione effettiva degli interessi usurari convenuti segna il momento consumativo "sostanziale" del reato.

Con la riforma del delitto di usura operata con Legge 108/1996 è stato introdotto l'art. 644 ter c.p. che in tema di prescrizione ha espressamente sancito come la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Usura art. 644 c.p.

Usura presunta e usura in concreto

Il paradigma punitivo dell'usura si connota per la determinazione del tasso usuraio, prevedendo espressamente il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari e che consiste nell'aumento di oltre un quarto del tasso medio praticato dalle banche nel trimestre precedente e calcolato dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cd. tasso soglia).

La norma incrimina tuttavia altresì la cd. usura in concreto prevedendo come siano considerati altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.